

Codice A1817A

D.D. 24 agosto 2018, n. 2598

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Unione Montana della Vallestrona e delle Quarne - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto: "Realizzazione pista forestale in loc.sopra abitato di Loreglia" - Comune di Loreglia (VB).

Preso atto:

- dell'istanza dell' Unione Montana della Vallestrona e delle Quarne pervenuta in data 21/08/2018 prot.n.38061 (che sostituisce in toto la precedente in data 30/07/2018 prot.n.34974) , tendente ad ottenere l'autorizzazione alle modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione della pista forestale in località sopra abitato di Loreglia sulle superfici di cui ai fogli e mappali vari del Catasto del Comune di Loreglia (VB) interamente soggette a vincolo idrogeologico, per un volume di scavo/riporto di mc.7116;

- del sopralluogo in data 17/08/2018;

- dell'istruttoria tecnica geologico-forestale ;

- che ai sensi della D.G.R. 06/02/2017, n. 23-4637 che riporta "L.R. 4/09 art.19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso ed approvazione dei criteri e modalità per la compensazione" le trasformazioni delle aree boscate in altra destinazione d'uso sono soggette a compensazione ad eccezione dei casi di esclusione previsti all'art.19 comma 7.

Pertanto la realizzazione della viabilità forestale di che trattasi è esclusa dall'obbligo di compensazione ai sensi dell'art.19 comma 7 lettera D bis.

- che ai sensi della medesima D.G.R. dovrà essere inviata allo scrivente Settore l'autocertificazione e atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta come previsto nell'allegato 1 della DGR punto 2 "Autorizzazioni" utilizzando il modello predisposto almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

- che ai sensi della L.R.45/89 trattandosi di opere di valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio si deroga al pagamento del deposito cauzionale (art.8) ed all'eventuale versamento del corrispettivo del rimboschimento (art.9) come previsto anche dall'art.19 comma 4 bis della l.r.4/2009.

A seguito delle istruttorie tecniche geologico-forestali eseguite, si ritiene che l'intervento richiesto sia autorizzabile con le prescrizioni di seguito riportate;

geologiche:

1. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, anche di ingegneria naturalistica, oltre a quelle previste in progetto o di dimensioni superiori alle stesse, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnici del caso, da parte dei professionisti incaricati, atti a verificarne la stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto ed essere trasmessi agli Enti competenti;

2. in fase esecutiva, ogni eventuale variazione, anche solo ipotizzabile, di quanto considerato nella relazione geologica allegata al progetto autorizzato, dovrà essere prontamente comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli eventuali accorgimenti necessari;
3. deve sempre essere assicurata la regimazione delle acque meteoriche e superficiali, evitando il determinarsi di fenomeni di ristagno delle acque, di permeazione delle stesse nel terreno e di erosione nelle aree oggetto di intervento ed in quelle limitrofe. A tale scopo, le acque andranno convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti, di cui è vietata l'eliminazione;
4. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle e dovrà essere assolutamente eliminato il rischio di rotolamento, anche accidentale, di materiale verso il basso, con particolare riguardo ai tratti sovrastanti strade, piste ed edifici;
5. in nessun caso dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
6. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
7. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);
8. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere gestito ai sensi e nel rispetto delle vigenti normative;
9. gli eventuali scavi e riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;
10. dovrà essere previsto al termine dei lavori il rimodellamento morfologico e il ripristino vegetativo delle aree destinate al deposito temporaneo delle attrezzature, dei materiali da scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo;
11. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa preventivamente una relazione esplicativa agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.
12. il D.L., in corso d'opera, dovrà verificare, per tutto lo sviluppo della costruenda pista, il rischio di caduta massi e nei tratti ritenuti pericolosi dovrà predisporre delle opportune protezioni del tracciato;
13. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella documentazione di progetto e nella Relazione geologica a firma del Geol. Roberto MICHETTI
14. ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 la strada agro-silvo-pastorale di cui alla presente deve essere interdetta al passaggio dei veicoli a motore, ad eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche;
15. il divieto di passaggio di cui al punto precedente, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale, dovrà essere reso pubblico mediante affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge;

forestali:

1. il taglio degli alberi dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra;
2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere o ad ostruzione di vie di accesso pedonali;

3. poichè l'intervento ricade in un'area a priorità alta di intervento per gli incendi boschivi, qualora il materiale di risulta dei tagli degli alberi non venga completamente allontanato dalla zona di intervento dovrà essere trattato secondo le prescrizioni contenute nel piano regionale antincendi boschivi vigente per ridurre il rischio di incendio;
4. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo dovranno essere individuate in luoghi idonei e lontano dagli impluvi;
5. qualora si verifichi un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea sulle scarpate che verranno rinverdite, gli interventi di semina dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che non si otterrà un completo attecchimento delle sementi;
6. le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie di provenienza locale adatte alle condizioni bio-ecologiche della zona di intervento;
7. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso o legnoso a valle;
8. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
9. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
10. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL RESPONSABILE

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la Legge Regionale 10.02.2009 n. 4 art. 19 ed il relativo Regolamento Forestale di attuazione dell'art.13

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTO il D.P.G.R. n.2/R del 23/01/2017;

VISTA la D.G.R. n.23-4637 del 06/02/2017;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

VISTA la D.G.R. n.1-2692 del 23/12/2015;

DETERMINA

- di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, l'Unione Montana della Vallestrona e delle Quarne con sede in via De Angeli n° 35/A- 28887 Omegna (VB) - ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione della pista forestale in località sopra abitato di Loreglia sulle superfici di cui ai fogli e mappali vari del Catasto del Comune di Loreglia (VB) interamente soggette a vincolo idrogeologico, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all'istanza, conservato agli atti di questo Settore secondo le prescrizioni sopra riportate e che si richiamano integralmente;

- di stabilire che:

i lavori dovranno essere ultimati entro 60 mesi dalla data della presente determinazione;

la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Geol. Ing. Mauro SPANO'

Il funzionario estensore
Mauro Sergio Alesiani